



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I n. 9, 24058 - Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 - c.f. 83000890166

REGOLAMENTO INCENTIVI TECNICI Aggiornato Al Correttivo Codice Appalti 2025.

INDICE - SOMMARIO

ART. 1	Oggetto e finalità
ART. 2	Ambito oggettivo di applicazione e destinatari
ART. 3	Risorse da destinare al fondo incentivante le funzioni tecniche
ART. 4	Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale
ART. 5	Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo
ART. 6	Oneri a carico del Comune
ART. 7	Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
ART. 8	Modalità di liquidazione
ART. 9	Procedure di liquidazione
ART. 10	Rinvio dinamico
ART. 11	Norme finali, entrata in vigore

TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale pubblico, ai sensi dell'Art.45 del D.Lgs 31.03.2023 n°36 (di seguito Codice);
2. Con il presente Regolamento il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l'attività eseguita per funzioni tecniche del Codice dei contratti rese nell'interesse dell'Ente attraverso il coinvolgimento del personale con la necessaria qualifica e presenti all'interno dell'Ente medesimo.

Art.2

Ambito oggettivo di applicazione e destinatari

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, le risorse del fondo di cui al successivo Art. 3 vengono ripartiti tra il personale incaricato delle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, inerenti le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice dei contratti. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti inquadrati in seno all'amministrazione, i soggetti in distacco, in comando, in scavalco condiviso o in scavalco d'ecedenza che svolgono le seguenti attività:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto – RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti;
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice dei Contratti, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce;
3. Sono inclusi, nell'ambito di applicazione di riparto del fondo per le funzioni tecniche, i lavori, le opere, i servizi e le forniture realizzati/e dal privato nell'ambito di rapporti convenzionali, di accertato e dichiarato interesse pubblico.
4. Sono esclusi dalla corresponsione delle risorse di cui al comma 1:
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000€;
 - gli acquisti di ben e servizi realizzati mediante convenzioni Consip o MEPA che non richiedano elaborazione programmatica/ progettuale (ivi compresa la stesura di un capitolato d'appalto);
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
5. Le varianti in corso d'opera nei contratti di lavori, conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente inter-

vento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice;

6. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di concessione, o di finanza di progetto, l'incentivo è applicato in relazione alla complessità e agli elementi che caratterizzano l'oggetto principale del contratto secondo le definizioni del Codice dei Contratti;
7. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione;
8. Ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione NON spettano gli incentivi sulle attività relative a obiettivi indicati nel piano della performance;
9. E' prevista la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, ove si riscontrassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi, nonché per le eventuali varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo validato dal RUP, ovvero a causa di una carente direzione operativa, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio;
10. I progetti redatti dal personale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
11. Gli incentivi per gli appalti di servizi e forniture sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in un soggetto diverso dal RUP e precisamente nelle seguenti settori di particolare importanza per qualità e importo (cfr art. 32, all. II.14 al Codice):
 - per i servizi, sono appalti di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, quelli di cui al seguente elenco che non riveste carattere tassativo:
 - servizi di telecomunicazione;
 - servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - servizi informatici e affini;
 - servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - servizi di consulenza gestionale e affini;
 - servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - servizi alberghieri e di ristorazione;
 - servizi legali
 - servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - servizi sanitari e sociali;
 - servizi ricreativi, culturali e sportivi;
 - per le forniture, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000€.

Art.3

Risorse da destinare al fondo incentivate le funzioni tecniche

1. Il Comune, quale stazione appaltante, destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di servizi e di forniture, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nella Tabella 1.

Art.4

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. Agli incentivi tecnici può essere destinato un importo non superiore all'80% del fondo costituito con il 2% sull'importo posto a base delle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture; il restante 20% è destinato alle finalità di cui all'art. 7. In caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, anche tale quota del 20% potrà essere destinata agli incentivi tecnici;
2. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il Responsabile del Procedimento (RUP) e gli incaricati delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Gli importi di cui al presente comma so-

no comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione;

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito e dei criteri di cui al presente regolamento, spetta al titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
4. A tal fine il titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente, sulla base del programma triennale delle OO.PP. e delle forniture e servizi, conferisce gli incarichi, sentito il RUP. Con specifico provvedimento (costituzione del Gruppo di Lavoro) e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo nei limiti individuati nelle tabelle 2 e 3. Lo stesso titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste;
5. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
6. Il personale indicato nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate;
7. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo quanto indicato nelle Tabelle 2 e 3;
8. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro;
9. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate dall'incaricato di elevata qualificazione dell'area tecnica, in ragione della complessità della procedura. In tal caso la percentuale non può superare il doppio di quella indicata in tabella;
10. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2. 3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale;
11. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4 del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'ente in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie della singola opera o prestazione ed incrementano il fondo di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Analoga destinazione avranno le quote derivanti dall'incentivo eccedente, così come determinato dall'art. 45, comma 4 del Codice. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del progetto dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

Art.5

Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale individuato, in base a quanto previsto dagli atti di conferimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili al personale incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti;
3. La corresponsione dell'incentivo, in caso di cronoprogramma delle opere che copre più di un esercizio finanziario, può avvenire anche parzialmente, previa rendicontazione da parte del RUP dell'attività svolta nel corso dell'esercizio;
4. Nel caso in cui il titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare alle fasi dalla programmazione fino all'affidamento, al personale inca-

ricati di dette fasi di prestazione sarà applicata una decurtazione delle aliquote al 10% per ogni 15 giorni lavorativi di ritardo, fino a un massimo del 50% della quota corrispondente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento;

5. In caso di ritardo con riferimento ad un termine indicato come essenziale dalla legge o connesso ad eventi specifici, preventivamente indicati dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente, quali le partecipazioni a bandi per l'accesso a fondi, non sarà dovuto alcun compenso;
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente, verifica il rispetto del limite di cui sopra. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite incrementano le risorse di cui al successivo art. 7;
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi da parte del titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente entro i 90 gg successivi all'approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio dell'avvenuta maturazione del diritto all'Incentivo;
8. Il limite individuale è calcolato secondo il principio della competenza, ossia con riferimento al trattamento economico maturato nello stesso anno di maturazione dell'incentivo, a prescindere dalla data di effettivo pagamento;
9. Il Responsabile delle Risorse Umane dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il primo periodo di paga utile, se la liquidazione perviene entro il giorno dieci del mese;
10. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del progetto e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico, anche in relazione ad incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei Contratti;
 - b) ove inclusi nell'incentivo per altre prestazioni pertinenti, il personale incaricato della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto dell'affidamento posto a gara;
 - c) il personale incaricato della direzione lavori ed operativa, del collaudo e della verifica di congruità e regolare prestazione, e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico.
 - d) il personale addetto alla programmazione, monitoraggio e controllo degli aspetti finanziari (CdC Toscana par. 196/2023).

Art.6

Oneri a carico del Comune

1. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi. Il personale che consegue il relativo attestato di abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesto, alla predisposizione degli elaborati progettuali riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

Art.7

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, il 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato alle finalità di cui ai commi 6 e 7 del Codice stesso.
2. Nello specifico, le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art.8 **Modalità di liquidazione**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente. Il relativo atto, unitamente ad una sintetica relazione riferita alle attività svolte, viene trasmesso al Servizio Personale per le successive procedure amministrative e contabili connesse al pagamento degli incentivi ai personale ivi indicati.

Art.9 **Procedure di liquidazione**

1. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
- a) per l'acquisizione di beni e di servizi:
- la liquidazione viene fatta a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP;
 - qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre o la data di pubblicazione del bando o della lettera invito;
- In caso di contratti aventi durata pluriennale, la liquidazione dell'incentivo può essere disposta con cadenza annuale ed in quota percentuale rapportata alla durata del contratto, previa predisposizione di apposita relazione da parte del titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente che attesti la regolare esecuzione del servizio in corso di svolgimento ed il rispetto della generalità delle pattuizioni contrattuali;
- b) per i lavori:
- la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi;
 - la liquidazione dell'incentivo, in caso di cronoprogramma delle opere che copre più di un esercizio finanziario, può avvenire anche parzialmente, previa rendicontazione da parte del RUP dell'attività svolta nel corso dell'esercizio;
 - qualora il lavoro non si concluda, le fasi già svolte saranno incentivate esclusivamente se effettivamente concluse (determinazione a contrarre, determinazione di aggiudicazione, redazione stati di avanzamento, aggiornamento stato finale, collaudo).

Art.10 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti;
2. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.11 **Norme finali, entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione del Comune di Fara Olivana con Sola previgente in materia in contrasto con lo stesso;
2. Si prende atto che le nuove regole dovranno comunque essere applicate, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, per la costituzione di Gruppi di Lavoro relativi ad interventi approvati a partire dalla data del 01.10.2024.
3. I principi fondamentali enunciati dal presente regolamento, nonché le modalità di erogazione degli incentivi, troveranno applicazione anche per le procedure svolte prima del 01.10.2024, a condizione che la quota destinata agli incentivi tecnici sia presente nel quadro tecnico-economico dell'opera. Restano fermi gli importi a valere sul quadro economico dell'opera come originariamente definiti dall'amministrazione.
4. Il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni, e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		%
Da	A	
40.000,00	550.000,00	2,00
550.001,00	1.500.000,00	1,80
1.500.001,00	3.500.000,00.	1,60
3.500.001,00	5.547.099,.00	1,40
5.548.000,.00	Oltre	1,20

L'effettiva percentuale di alimentazione, per servizi/forniture, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		%
Da	A	
40.000,00	350.000,00	2,00
350.001,00	1.500.000,00	1,80
1.500.001,00	3.500.000,00	1,60
3.500.001,00	5.500.000,.00	1,40
5.500.001,00	Oltre	1,20

INCENTIVO PER LAVORI

COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
(RUP E COLLABORATORI)

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	35
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/ Redazione del progetto esecutivo	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
predisposizione dei documenti di gara	12
Gestione tecnico amministrativa dell'affidamento	12
direzione dei lavori/collaboratore operativo della D.L.	15
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo/ regolare esecuzione/collaudo statico	5

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURECOEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
(RUP E COLLABORATORI)

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE MINIMA E MASSIMA
Responsabile unico del progetto	35
Redazione del progetto (livello unico)	12
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
predisposizione dei documenti di gara	12
Gestione tecnico amministrativa dell'affidamento	12
direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo/ regolare esecuzione/certificato di conformità	10